

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3467

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DURANTI, FRANCO BORDO, COSTANTINO, MARCON, MELILLA, NICCHI, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, FERRARA, FOLINO, PLACIDO, LA MARCA, RIBAUDO, VALIANTE, D'INCECCO, SALVATORE PICCOLO, TACCONI, VERINI, POLVERINI, CAPOZZOLO, VICO**

Istituzione della Giornata della memoria  
delle vittime del lavoro

*Presentata il 2 dicembre 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha rilevato che nel periodo gennaio-settembre 2015 il numero dei lavoratori deceduti per infortunio, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, è cresciuto del 13,5 per cento, in controtendenza rispetto alla riduzione registratasi dal 2002 al 2014. Tale incremento è stato pari a 102 decessi in più rispetto al 2014.

I numeri forniti dall'INAIL non comprendono tutti gli infortuni sul lavoro, con riferimento sia ai decessi, sia agli incidenti non mortali. Infatti, l'INAIL monitora soltanto i suoi assicurati, da cui restano fuori

numerose categorie, come i soggetti con partite individuali dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i vigili del fuoco, i poliziotti, i carabinieri e i lavoratori in nero, solo per citarne alcune.

I numeri degli infortuni sui luoghi di lavoro sono pertanto molto più alti. Secondo l'Osservatorio di Bologna, dall'inizio del 2015 al 27 novembre 2015 sono morti sui luoghi di lavoro 641 lavoratori.

I numeri citati sono il segno di una strage continua di lavoratori che perdono la vita nell'adempimento del proprio dovere. La situazione si mostra ancora più grave prendendo in considerazione l'altissimo numero di infortuni non mortali sul

lavoro, che producono invalidità gravi e gravissime.

Gli infortuni sul lavoro sono spesso frutto di procedure di sicurezza mai seguite o della violazione di regole elementari di prudenza.

Il quadro normativo che disciplina la materia della salute e sicurezza sul lavoro è articolato e complesso, essendo stato oggetto di molteplici interventi legislativi che hanno trovato un punto di sintesi e di riordinamento nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con cui si è dettata la normativa quadro per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che si erano succedute negli anni.

Tale quadro normativo è caratterizzato da un'integrazione tra diritto interno previgente e disciplina di origine europea in un nuovo assetto che, definito nelle sue linee essenziali nella prima parte degli anni novanta, ha continuato a conoscere nel tempo un progressivo ampliamento. L'impatto della disciplina europea ha portato a una profonda trasformazione della normativa applicabile alle diverse attività produttive e della sua ispirazione di fondo, con l'emergere in primo piano di una logica basata sulla prevenzione degli infortuni – piuttosto che sulla tutela risarcitoria del lavoratore, che si esplica tra l'altro attraverso un'attività informativa e formativa cui i lavoratori e gli imprenditori sono chiamati a partecipare e a collaborare attivamente.

Le profonde modificazioni all'impianto normativo determinate dall'impatto della nuova legislazione di origine europea sul diritto interno previgente, nell'offrire risposte più moderne ed efficaci ai problemi della sicurezza, hanno peraltro determinato difficoltà « di transizione », legate alla modificazione dello spirito di fondo dell'azione per la sicurezza imposta a imprenditori, lavoratori e autorità di controllo, all'oggettiva complessità normativa che ne è risultata, nonché ai tempi e alle modalità per la sua attuazione a livello secondario e per la sua concreta applicazione.

Anche per tali motivi, il sistema delineato è apparso talvolta connotato da scarsa effettività: il settore della sicurezza sul lavoro è infatti caratterizzato da una non trascurabile dicotomia tra rigore formale delle norme e pratica applicazione delle stesse nel sistema produttivo, di cui sono testimonianza la nuova crescita degli infortuni sul lavoro, mortali e no.

Al netto di eventuali interventi per integrare, correggere o ripensare alcuni contenuti della normativa al fine di rendere maggiormente efficaci le sue previsioni in ogni aspetto e ambito, è necessario incrementare l'informazione e la conoscenza dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di ridurre gli infortuni e i rischi sulla salute.

Con tale finalità, la presente proposta di legge istituisce la Giornata della memoria delle vittime del lavoro per ricordare la memoria di quanti sono morti nei luoghi di lavoro nella convinzione che ciò porterà a una crescita di consapevolezza e di informazione sulla sicurezza e sulla prevenzione dei rischi.

Sono molte le tragedie sul lavoro impresse nella memoria collettiva, da quella del 2007 a Torino in cui morirono sette giovani operai della Thyssenkrupp, a quella del 2013 a Prato che costò la vita a sette operai cinesi nell'incendio di un capannone, fino a quella che vide coinvolte quattro giovani operaie, morte nel crollo di una palazzina a Barletta nel 2011, senza dimenticare le vittime di incidenti sul lavoro all'estero come quello, tra tutti, della miniera di carbone del *Bois du Cazier* Marcinelle, dove morirono nel 1956 centotrentasei minatori italiani.

Vi sono inoltre alcune fabbriche che negli anni sono purtroppo diventate simboli negativi degli infortuni, spesso mortali, sul lavoro. Una di esse è senza dubbio l'impianto siderurgico ILVA di Taranto, tristemente noto per il fenomeno, costante e senza significative soluzioni di continuità, oltre che in recrudescenza nell'ultimo periodo. Leggendo i dati prodotti dall'Associazione 12 giugno emerge che dal 1961 ad oggi nell'impianto ci sono state

oltre 180 vittime (sia nell'impianto che nelle attività date in appalto).

La proposta di legge fissa la Giornata della memoria proprio il 12 giugno, per ricordare l'incidente che nel 2003 uccise due giovani operai, schiacciati da una gru nel parco minerario del polo tarantino.

Nella convinzione che dall'informazione e dalla conoscenza possa derivare una riduzione degli infortuni e dei rischi per la salute nei luoghi di lavoro, la presente proposta di legge stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali organizzi annualmente una conferenza na-

zionale sulla sicurezza del lavoro che possa diventare momento di confronto e di diffusione di buone pratiche, ma anche di rapporti, studi e dati relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla dimensione territoriale.

Infine, la proposta di legge stabilisce che nella Giornata della memoria, presso tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, si tengano assemblee dei lavoratori per diffondere la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione della Giornata della memoria delle vittime del lavoro).*

1. La Repubblica riconosce il giorno 12 giugno di ogni anno quale Giornata della memoria delle vittime del lavoro.

## ART. 2.

*(Conferenza annuale sulla sicurezza del lavoro).*

1. Nella Giornata della memoria di cui all'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e in collaborazione con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con altri enti locali, organizza, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una conferenza annuale sulla sicurezza del lavoro nel corso della quale sono diffusi anche rapporti, studi e dati relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla dimensione territoriale.

## ART. 3.

*(Assemblee dei lavoratori per diffondere la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).*

1. Nella Giornata della memoria di cui all'articolo 1, in ogni luogo di lavoro, pubblico o privato, è autorizzata un'assemblea dei lavoratori di almeno due ore, fatte salve condizioni di maggior favore previste da contratti di lavoro collettivi nazionali o aziendali, per diffondere e affermare la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro della salute, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0037800\*